

Codice A1604A

D.D. 22 ottobre 2018, n. 385

Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati “P13” e “P6”, ubicati nei Comuni di Canelli (AT) e di Santo Stefano Belbo (CN) e gestiti operativamente dalla Societ IRETI S.p.A..

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano, Monferrato”, d’intesa con la Società IRETI S.p.A. – committente dello studio e gestore operativo delle captazioni – con nota in data 23 luglio 2018 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia dei due pozzi potabili localizzati in sinistra idrografica del Torrente Belbo denominati, rispettivamente, “P13” – ubicato nella particella catastale n. 51 del foglio di mappa n. 18, censito al N.C.T. del Comune di Canelli (AT) – e “P6” – ubicato nella particella catastale n. 61 del foglio di mappa n. 8, censito al N.C.T. del Comune di Santo Stefano Belbo (CN).

I due pozzi P13 e P6, profondi entrambi 8,00 metri dal piano-campagna, interessano esclusivamente la falda superficiale di tipo freatico ospitata all’interno dei depositi alluvionali quaternari, sono stati realizzati presumibilmente negli anni ’60 e la loro singolarità è rappresentata sia dall’ubicazione che dalle modalità costruttive, in quanto si trovano in una zona ad elevata pericolosità geomorfologica essendo nella cassa di espansione del torrente Belbo, divenuta tale solo in un secondo momento, molto più tardi della realizzazione delle due opere di presa, che distano approssimativamente 167 metri l’una dall’altra e circa 61 metri (P13) e circa 100 metri (P6) dal torrente; benché afferenti a due province distinte (P13 Provincia di Asti, P6 Provincia di Cuneo) appartengono ad un unico contesto idrogeologico, contenuto all’interno di un ampio meandro del torrente Belbo, che pertanto, può essere esaminato in formula unica.

Il diametro delle due captazioni è di 2,00 metri con tubi in cemento dell’altezza di 1,00 metro; non si hanno informazioni circa la posa del dreno ma si può ipotizzare la sua assenza per le modalità costruttive. I primi 2,00 metri risultano ciechi; è presente un avampozzo rettangolare in cemento che sporge rispetto al piano-campagna modificato (più alto di circa 2.00 metri rispetto al piano-campagna circostante) di circa 1,00 metro. All’interno, a circa 1,80 metri dalla sommità (botola di entrata) si trova la bocca del pozzo, nel tratto iniziale in acciaio (primi 0,70 metri) e quindi in cemento diametro 2,00 metri. Dal momento che la falda si rinviene intorno ai 3,00 metri di profondità dal piano-campagna, il tratto filtrante risulta essere l’intero acquifero e, pertanto, si possono definire pozzi di sub-alveo; non sono presenti veri e propri filtri ma tubi forati aventi la stessa funzione; sono inoltre presenti due misuratori di volume in entrambi i pozzi, di 50 metri cubi/ora.

I due pozzi P13 e P6 sono conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sopra della base dell’acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Prima di trasmettere la documentazione definitiva, l’Ente di Governo dell’Ambito n. 5, ha convocato cinque Tavoli di valutazione finalizzati alla definizione della proposta sulle nuove aree di salvaguardia dei due pozzi in esame – in data 11 novembre 2016, 13 gennaio e 12 settembre 2017, 12 gennaio e 29 giugno 2018 – riunendo i soggetti interessati al fine di condividere la proposta di perimetrazione e di esprimere il proprio parere di competenza come previsto dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii..

Sulla base di quanto emerso durante i tavoli di valutazione suddetti, l’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 ha chiesto al gestore IRETI S.p.A. – considerate le modalità costruttive delle opere di captazione, la loro localizzazione, la vetustà delle stesse e l’elevata vulnerabilità della risorsa idrica captata – di considerare l’opportunità della rilocalizzazione delle opere di presa o, in alternativa, di

effettuare interventi di manutenzione straordinaria degli impianti esistenti nonché di approfondire la possibilità di incrementare la fornitura dall'Acquedotto Valtiglione S.p.A. al fine di sopperire al prelievo dei due pozzi.

Negli stessi tavoli di valutazione IRETI S.p.A. ha comunicato l'interesse al mantenimento dei due pozzi *P13* e *P6*, sottolineando che verrà promossa un'indagine al fine di verificare l'idoneità del sito dove sono ubicate le captazioni, che verranno attivati i contatti con l'Acquedotto Valtiglione S.p.A. al fine del possibile potenziamento dell'adduzione attuale e che sta ragionando alla creazione di un gruppo di lavoro finalizzato alla redazione delle attività previste dalle *Linee guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello del Water Safety Plan*; per quanto riguarda, invece, la manutenzione straordinaria ha confermato gli investimenti necessari per realizzare, nell'arco di un biennio, i seguenti interventi sui due pozzi:

- video-ispezione previo dragaggio dei sedimenti ed eventuali interventi di sistemazione delle parti interne;
- sostituzione delle teste-pozzo, compresi gli organi di intercettazione sulle condotte di mandata e scarico;
- revisione degli accessi agli avampozzi con installazione di botole di accesso a chiusura ermetica;
- revisione con eventuale sostituzione della recinzione o di parti della medesima e dei cancelli di accesso alle zone di tutela assoluta;
- ammodernamento dell'impianto di filtrazione.

Per problemi tecnici è stato possibile eseguire la prova di pompaggio solo sul pozzo *P6*; tuttavia, le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero determinate sono state estese anche al pozzo *P13* che, costruttivamente e geomorfologicamente, risulta identico al pozzo *P6*.

Per la valutazione delle aree di salvaguardia il Proponente ha utilizzato il codice WhAEM2000; l'area di salvaguardia è stata calcolata per il pozzo *P6* ed è stata trasposta al pozzo *P13*, avendo entrambi le stesse caratteristiche costruttive, filtrando il medesimo acquifero ed essendo disposti a breve distanza l'uno dall'altro. L'unico elemento influenzante la perimetrazione delle aree è la presenza del torrente Belbo, che funge da limite idrogeologico; la presenza del corso d'acqua, infatti, esercita un controllo sulle linee piezometriche e definisce l'acquifero con flusso a condizioni di potenziale imposto.

Le proposte di definizione sono state determinate considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima emungibile da ciascun pozzo – pari a 4,00 l/s – ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un elevato grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato.

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambe le captazioni;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni per entrambe le captazioni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni per entrambe le captazioni.

Data l'adiacenza delle due proposte di area di salvaguardia si è optato per unirle in un'unica area, ottenuta dall'involuppo delle due aree tracciando due linee rette di collegamento, tangenti, a Nord e a Sud, il perimetro massimo delle due zone di rispetto allargate.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambe le captazioni;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni per entrambe le captazioni;

- zona di rispetto allargata, unica per entrambi i pozzi, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni tracciando due linee rette di collegamento, tangenti, a Nord e a Sud, il perimetro massimo delle due zone di rispetto allargate delle due captazioni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato “*Comuni di Canelli (AT) e Santo Stefano Belbo (CN) – Fasce di rispetto pozzi P13 e P6 – Scala 1:5.000*”, agli atti con la documentazione trasmessa.

Nell'area di salvaguardia così come ridefinita non risultano esserci insediamenti produttivi, artigianali, residenziali né sono stati identificati particolari centri di pericolo; si è rilevata solamente la presenza di una cabina Enel che tuttavia non rappresenta un potenziale centro di rischio per la risorsa captata.

Il principale fattore di potenziale inquinamento può essere invece rappresentato sia dal torrente Belbo per sversamenti accidentali in quest'ultimo che per elevata vulnerabilità verticale dell'acquifero dal momento che, per la realizzazione della cassa di espansione, è stato eliminato lo strato limoso di copertura avendo abbassato mediamente il piano-campagna naturale di circa 0,50-1,00 metri.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio dei Comuni di Canelli (AT) e di Santo Stefano Belbo (CN). Il Comune di Canelli, con nota in data 19 settembre 2017, ha espresso parere favorevole circa la proposta presentata, relativamente alle destinazioni urbanistiche dell'area ed alle norme di tutela già contenute nel vigente P.R.G.C. mentre il Comune di Santo Stefano Belbo non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alla proposta di definizione presentata.

La Provincia di Asti, con nota in data 9 gennaio 2017 e la Provincia di Cuneo, con note in data 18 ottobre 2016 e 11 gennaio 2017, hanno comunicato che non vi sono osservazioni in merito alla proposta dell'area di salvaguardia presentata.

Le Aziende Sanitarie Locali di Asti e CN2 di Alba e Bra hanno espresso le loro osservazioni nelle sedute dei Tavoli di valutazione finalizzati alla definizione della proposta sulle nuove aree di salvaguardia dei pozzi *P13* – in Comune di Canelli (AT) – e *P6* – in Comune di Santo Stefano Belbo (CN) – convocati dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 5. In particolare, considerando la situazione in essere, hanno richiesto al gestore IRETI S.p.A. di provvedere ad attivare il Piano di sicurezza dell'acqua per valutare i pericoli e i rischi che ne derivano e la loro relativa gestione.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est – esaminata la documentazione tecnica, gli elaborati allegati all'istanza e avvalendosi anche del contributo del Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest, con nota in data 25 giugno 2018, ha condiviso l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente e ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii., la proposta di definizione presentata, unica per entrambi i pozzi e ottenuta dall'involuppo delle aree di salvaguardia delle due captazioni tracciando due linee rette di collegamento, tangenti, a Nord e a Sud, il perimetro massimo delle due zone di rispetto allargate.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha tuttavia evidenziato che il torrente Belbo, che scorre adiacente alla zona di rispetto allargata, deve essere considerato a tutti gli effetti un centro di rischio, dal momento che può costituire una potenziale fonte di pericolo in caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti all'interno della rete idrografica; inoltre, vista l'elevata vulnerabilità e conducibilità idraulica dell'acquifero captato, nonché la connessione idraulica con il torrente, per limitare le condizioni di rischio sarebbe utile dotare i pozzi di un sistema di monitoraggio periodico costituito da più punti, sia di tipo periodico che continuo, questi ultimi collegati ad un sistema di allertamento e di esclusione automatica delle captazioni dalla rete di distribuzione in caso di alterazione di alcuni parametri spia.

In alternativa, esaminate le modalità costruttive delle opere di captazione – non idoneamente progettate relativamente all'utilizzo previsto, la loro localizzazione, la vetustà delle stesse e l'elevata vulnerabilità della risorsa idrica captata – suggerisce di considerare l'opportunità della rilocalizzazione delle opere di presa.

Con la determinazione n. 8126 del 30 agosto 2004, la Provincia di Asti aveva autorizzato provvisoriamente la Società Acque Potabili S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Canelli – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di 17,00 l/s massimi e 475.000 metri cubi annui da acque sotterranee per uso potabile tramite tre pozzi, ubicati nel medesimo Comune di Canelli, contraddistinti dai codici univoci *AT-P-00224* (pozzo *PI*), *AT-P-00225* (pozzo *P13*) e *AT-P-00226* (pozzo *P18*).

In un secondo tempo, con la determinazione n. 3759 dell'1 ottobre 2013, la Provincia di Asti ha approvato una variante alla concessione preferenziale di cui sopra, accordando alla Società Acque Potabili S.p.A. la derivazione di 7,00 l/s e 120.000 metri cubi annui massimi da acque sotterranee da falda superficiale per uso potabile tramite due pozzi, ubicati in Comune di Canelli, prendendo atto della dismissione del pozzo *AT-P-00226* (pozzo *P18*).

Successivamente, con la determinazione n. 3057 del 23 novembre 2016, la Provincia di Asti ha preso atto della dismissione del pozzo *AT-P-00224* (pozzo *PI*) accordando alla stessa Società Acque Potabili S.p.A. la derivazione di 4,00 l/s e 120.000 metri cubi annui massimi da acque sotterranee da falda superficiale per uso potabile dal solo pozzo *P13*, ubicato nel Comune di Canelli; il pozzo *PI* non sarà smantellato ma utilizzato come piezometro per il monitoraggio della falda di subalveo del torrente Belbo.

Per la medesima utenza, la Società IRETI S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale Canelli – con domanda del 10 aprile 2018, ha chiesto alla Provincia di Asti il subentro nella concessione suddetta intestata alla Società Acque Potabili S.p.A..

Con la determinazione n. 834 dell'11 aprile 2018, la Provincia di Asti ha trasferito – ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – la titolarità della concessione di cui sopra alla Società IRETI S.p.A..

Con la determinazione n. 3343 del 24 ottobre 2016, la Provincia di Cuneo ha autorizzato provvisoriamente la Società Acque Potabili S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Santo Stefano Belbo – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di 8,00 l/s massimi da acque sotterranee da falda superficiale per uso potabile tramite un pozzo ubicato nel medesimo Comune di Santo Stefano Belbo (foglio di mappa n. 8, particella catastale n. 61).

Per la medesima utenza non risulta intervenuto alcun provvedimento di trasferimento ad altro soggetto e pertanto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. è subentrata di diritto la Società IRETI S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Santo Stefano Belbo.

Dal momento che l'intera superficie ricadente nell'area di salvaguardia così come ridefinita è a gerbido ed incolta trovandosi nella cassa di espansione del torrente Belbo, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alle Province di Asti e di Cuneo.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33, in data 16 agosto 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi potabili denominati "P13" e "P6", ubicati nei Comuni di Canelli (AT) e di Santo Stefano Belbo (CN) e gestiti operativamente dalla Società IRETI S.p.A., sono stati inseriti nei Programmi di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, il primo approvato con deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2009 dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "*Astigiano Monferrato*" e il secondo trasmesso con nota del 3 aprile 2009 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*" alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dell'eventuale viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- vista l'elevata vulnerabilità e conducibilità idraulica dell'acquifero captato, nonché la connessione idraulica con il torrente, per limitare le condizioni di rischio sarebbe utile dotare i

pozzi di un sistema di monitoraggio periodico costituito da più punti, sia di tipo periodico che continuo, questi ultimi collegati ad un sistema di allertamento e di esclusione automatica delle captazioni dalla rete di distribuzione in caso di alterazione di alcuni parametri spia;

- si valuti la possibilità di un abbandono dei due pozzi e la loro sostituzione tramite una rilocalizzazione o un potenziamento dell'adduzione dall'Acquedotto Valtigione S.p.A.; nel frattempo, preso atto che l'utilizzo degli stessi ha carattere di saltuarietà, conseguente a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, ogni qual volta gli stessi verranno utilizzati – prima della distribuzione dell'acqua alle utenze collegate – dovranno essere predisposti gli accertamenti tecnico-laboratoristici di routine volti all'accertamento di potabilità dell'acqua emunta da parte delle Aziende Sanitarie Locali di Asti e CN2 di Alba e Bra.

Vista la determinazione n. 8126 del 30 agosto 2004, con la quale la Provincia di Asti ha autorizzato provvisoriamente la Società Acque Potabili S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Canelli – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di 17,00 l/s massimi e 475.000 metri cubi annui da acque sotterranee per uso potabile tramite tre pozzi, ubicati nel medesimo Comune di Canelli, contraddistinti dai codici univoci *AT-P-00224* (pozzo *P1*), *AT-P-00225* (pozzo *P13*) e *AT-P-00226* (pozzo *P18*);

vista la determinazione n. 3759 dell'1 ottobre 2013, con la quale la Provincia di Asti ha approvato una variante alla concessione preferenziale di cui sopra, accordando alla Società Acque Potabili S.p.A. la derivazione di 7,00 l/s e 120.000 metri cubi annui massimi da acque sotterranee da falda superficiale per uso potabile tramite due pozzi, ubicati in Comune di Canelli, prendendo atto della dismissione del pozzo *AT-P-00226* (pozzo *P18*);

vista la determinazione n. 3057 del 23 novembre 2016, con la quale la Provincia di Asti ha preso atto della dismissione del pozzo *AT-P-00224* (pozzo *P1*) accordando alla stessa Società Acque Potabili S.p.A. la derivazione di 4,00 l/s e 120.000 metri cubi annui massimi da acque sotterranee da falda superficiale per uso potabile dal solo pozzo *P13*, ubicato nel Comune di Canelli;

vista la domanda del 10 aprile 2018, con la quale la Società IRETI S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale Canelli – ha richiesto alla Provincia di Asti il subentro nella concessione di cui sopra intestata alla Società Acque Potabili S.p.A..

vista la determinazione n. 834 dell'11 aprile 2018, con la quale la Provincia di Asti ha trasferito – ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – la titolarità della concessione di cui sopra alla Società IRETI S.p.A..

vista la determinazione n. 3343 del 24 ottobre 2016, con la quale la Provincia di Cuneo ha autorizzato provvisoriamente la Società Acque Potabili S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Santo Stefano Belbo – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di 8,00 l/s massimi da acque sotterranee da falda superficiale per uso potabile tramite un pozzo ubicato nello stesso Comune di Santo Stefano Belbo (Foglio 7, particella catastale n. 61);

dato atto che per la medesima utenza non risulta intervenuto alcun provvedimento di trasferimento ad altro soggetto – ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – è subentrata di diritto la Società IRETI S.p.A. in qualità di ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Santo Stefano Belbo (CN);

visti i verbali dei Tavoli di valutazione finalizzati alla definizione della proposta sulle nuove aree di salvaguardia dei due pozzi in esame *P13* e *P6* convocati dall'Ente di Governo

dell'Ambito n. 5 "Astigiano, Monferrato", in data 11 novembre 2016, 13 gennaio e 12 settembre 2017, 12 gennaio e 29 giugno 2018;

vista la nota del Comune di Canelli (AT), in data 19 settembre 2017, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota della Provincia di Asti, in data 9 gennaio 2017;

viste le note della Provincia di Cuneo, in data 18 ottobre 2016 e 11 gennaio 2017;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est, in data 25 giugno 2018;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano, Monferrato", in data 23 luglio 2018 – prot. n. 1226, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati "P13" e "P6", ubicati nei Comuni di Canelli (AT) e di Santo Stefano Belbo (CN) e gestiti operativamente dalla Società IRETI S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Comuni di Canelli (AT) e Santo Stefano Belbo (CN) – Fasce di rispetto pozzi P13 e P6 – Scala 1:5.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 4 l/s per entrambi i pozzi – portata massima di concessione emungibile dalle due captazioni derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargata.
In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".
- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Canelli (AT) e di Santo Stefano Belbo (CN) – IRETI S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che le zone di tutela assolute dei pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - dal momento che i due pozzi rientrano in un'area esondabile del torrente Belbo contraddistinta da elevata vulnerabilità intrinseca dell'acquifero interessato dalle captazioni, per limitare le condizioni di rischio si raccomanda di porre in essere:
 - appropriati sistemi per sopraelevare gli avanpozzi delle captazioni rispetto al piano-campagna al fine di evitare il rischio di danneggiamento delle opere in caso di allagamento dei terreni limitrofi; nel caso di allagamento dei pozzi la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
 - un sistema di monitoraggio costituito da più punti, sia di tipo periodico che continuo, questi ultimi collegati ad un sistema di allertamento e di esclusione automatica delle captazioni dalla rete di distribuzione in caso di alterazione di alcuni parametri spia da definirsi di concerto con ARPA Piemonte; tale sistema di monitoraggio delle acque in

afflusso ai pozzi (protezione dinamica) deve essere in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano;

- valutare la possibilità di un abbandono dei due pozzi e la loro sostituzione tramite una rilocalizzazione o un potenziamento dell'adduzione dall'Acquedotto Valtiglione S.p.A.; nel frattempo, preso atto che l'utilizzo degli stessi ha carattere di saltuarietà, conseguente a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, ogni qual volta gli stessi verranno utilizzati – prima della distribuzione dell'acqua alle utenze collegate – dovranno essere predisposti gli accertamenti tecnico-laboratoristici di routine volti all'accertamento di potabilità dell'acqua emunta da parte delle Aziende Sanitarie Locali di Asti e CN2 di Alba e Bra. La necessaria tutela della qualità delle acque erogate dovrà quindi essere garantita dal rispetto delle prescrizioni impartite dalle competenti Aziende Sanitarie Locali di Asti e CN2 di Alba, in applicazione della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, nonché dalle prescrizioni che le stesse ASL competenti riterranno opportuno stabilire;
 - effettuare al più presto la manutenzione straordinaria sui due pozzi e, in particolare:
 - video-ispezione previo dragaggio dei sedimenti ed eventuali interventi di sistemazione delle parti interne;
 - sostituzione delle teste-pozzo, compresi gli organi di intercettazione sulle condotte di mandata e scarico;
 - revisione degli accessi agli avampozzi con installazione di botole di accesso a chiusura ermetica;
 - revisione con eventuale sostituzione della recinzione o di parti della medesima e dei cancelli di accesso alle zone di tutela assoluta;
 - ammodernamento dell'impianto di filtrazione.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Asti e alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Canelli e di Santo Stefano Belbo – IRETI S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - alle Aziende sanitarie locali;
 - ai Dipartimenti dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Asti ed alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Canelli (AT) e di Santo Stefano Belbo (CN), affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dell'eventuale viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come

previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;

- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore
Massimiliano Petricig